

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: **PERSEO, CENTRO ANTI VIOLENZA MASCHILE E OLTRE IL GENERE**, Associazione di Promozione Sociale (o APS), di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di MILANO, VIA CROCEFISSO N.5 e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: affrontare le problematiche legate alle azioni violente subite o agite dalle persone per favorirne una rielaborazione nell'ottica della riparazione e modifica definitiva dei comportamenti. Si rivolge alle fasce deboli quali persone maltrattate, vittime di violenza psicologica, fisica, economica e giudiziaria; persone che vivono situazioni di mobbing sul lavoro; vittime di bullismo e di stalking. Scopo è valorizzare e ribadire i diritti della persona, della genitorialità, senza dimenticare la prevenzione attraverso attività sul territorio in collaborazione con enti locali per bambini, adolescenti e anziani, disabili, LGBT, padri e madri separati e soggetti in genere vittime di violenza, sopraffazione, sopruso o di qualsivoglia azione denigratoria e lesiva della dignità della persona.

Il centro inoltre effettua percorsi di riabilitazione per uomini e donne maltrattanti. L'Associazione fa riferimento ai protocolli stilati dal Ministero delle Pari Opportunità, tenendo conto delle indicazioni della Convenzione di Istanbul e delle indicazioni formulate dalla Commissione del Senato nell'ambito dei percorsi sulle persone maltrattanti. Lo scopo di questi percorsi è di aiutare la persona maltrattante a riabilitarsi psicologicamente, a prendere coscienza dei suoi agiti e reintegrarsi nella società.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. Interventi e prestazioni sanitarie;
- c. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h. L'Associazione Perseo, Centro Antiviolenza persegue lo scopo di tutela dei diritti fondamentali di ogni singola persona per come riconosciuti e garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, promuovendo qualsivoglia attività in ausilio allo Stato per la difesa di tali diritti da qualsiasi genere di violenza, offesa, minaccia di danno o lesione causato da attività, commissive od omissive, di soggetti, persone fisiche o giuridiche.

Assiste le vittime di condotte violente ed in qualsiasi modo lesive dei diritti della persona, promuovendo anche con attività giudiziarie ed extragiudiziarie la difesa degli interessi collettivi e tutela le vittime di fatti perché possano avere giustizia in tutti i casi di lesione dei diritti fondamentali e personali.

A tale scopo, l'Associazione Perseo Centro Antiviolenza si costituisce parte civile nei processi penali innanzi a qualsiasi Autorità Giurisdizionale Italiana sull'intero territorio nazionale, a tutti gli effetti dell'Ordinamento Giuridico italiano e nel rispetto

dei contenuti delle specifiche norme del Codice di Procedura Penale, facendo valere la qualità di ente esponenziale titolare di interessi collettivi nei procedimenti penali che abbiano ad oggetto la trattazione di reati lesivi di diritti soggettivi dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei fini statutari e che integrino qualsiasi forma di violenza, fisica o morale.

L'Associazione Perseo Centro antiviolenza interviene nei procedimenti penali innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali dello Stato in ossequio ai contenuti di cui agli artt. 91 e segg. del codice di procedura penale quale ente rappresentativo di interessi lesi ad ausilio e supporto delle vittime dei reati lesivi dei diritti della persona e per i quali è presente qualsiasi forma di violenza, fisica o morale, e dei loro congiunti, previo loro consenso.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Sostegno psicologico alle fasce deboli e all'ambiente di vita attuato attraverso strumenti di promozione, formazione, terapia;
- Sportelli di accoglienza e di ascolto per aiutare a comprendere la situazione e valutare strategie di intervento;
- Percorso di sostegno e consapevolezza volto alla elaborazione della violenza agita o subita con particolare attenzione alle finalità della giustizia riparativa;
- Programmi personalizzati di giustizia riparativa e mediazione penale;
- Programmi riabilitativi e redazione di relazioni peritali in caso di coinvolgimento in processi penali;
- Progetti di ricerca per individuare modalità di sostegno rivolti alle fasce deboli che subiscono o agiscono violenza affinché possano essere in grado di elaborare nuove strategie di relazione;
- Seminari e incontri di gruppo riguardanti le tematiche della relazione sana tra persone, della violenza nella relazione che trascende il genere costruiti per aiutare una mentalizzazione dell'altro come persona dotata di significato. Particolare riguardo verrà dato alla prevenzione del bullismo in tutti gli ambienti;
- Partecipazione/organizzazione a/di convegni, seminari, progetti di ricerca oppure attraverso la pubblicazione di articoli sulle riviste di settore o monografie ed in ogni caso attraverso il rapporto diretto e professionale con gli aderenti al centro;
- Consulenza legale ed educazione alla legalità con attività volte alla prevenzione della violenza subita e agita. Si costituisce parte civile ed interviene nei procedimenti penali nei casi e per le finalità indicate sub 1. Lett h.

- Mediazione familiare;
 - Seminari, incontri tematici riguardanti gli strumenti di definizione alternativa del procedimento con procedure di giustizia diparativa, mediazione penale;
 - Interventi a tutela dei diritti delle fasce deboli con eventuali attività di supporto agli amministratori di sostegno;
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 5. La rappresentanza dell'Associazione Perseo Centro Antiviolenza nei processi, sia per la costituzione di parte civile che per gli interventi quale ente rappresentativo di interessi lesi è del Presidente e rappresentante legale in ossequio all'art. 18, lett a) del presente Statuto, e gli incarichi devono essere affidati dal Presidente ad avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati Cassazionisti con specifiche competenze in diritto e procedura penale cui conferire procura per la costituzione o l'intervento in giudizio.

L'incarico legale per la rappresentanza dell'Associazione in giudizio può essere affidato anche dal rappresentante di ogni sede regionale della Associazione Perseo Centro Antiviolenza previo consenso del Presidente nazionale.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - a. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - b. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - c. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a. Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b. Di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. Di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d. Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e. Di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a. Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c. Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. L'assemblea dei soci;
 - b. Il consiglio direttivo;
 - c. Il presidente;
 - d. L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 7 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - h. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 1/5 degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 7 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
 - b. Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e. Predisporre e sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- f. Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g. Gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea;
- h. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j. Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k. Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l. Eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m. Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n. Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o. Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p. Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q. Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r. Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli

associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura carica 7 (sette) anni in carica.
2. Il presidente:
 - a. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio anche per la costituzione di parte civile o l'atto di intervento ex art 3 dello Statuto;
 - b. Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c. Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa anche ai fini

della costituzione di parte civile e per gli atti di intervento, con possibilità di delegare la nomina ai presidenti e rappresentanti delle sedi regionali dell'Associazione;

- e. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo

Non si prevede l'Organo di Controllo

Art. 21 – Collegio dei garanti

Non si prevede il Collegio dei Garanti

Art. 22 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a. Quote sociali;
 - b. Contributi pubblici;
 - c. Contributi privati;
 - d. Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i. Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del d.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.